



ORIGINALE

Numero Registro Delibere 03

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile

L'anno duemila**cinque**, addì Ventidue del mese di Febbraio alle ore 19,00 convocato come da avvisi iscritti in data 17-02-2005 e consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Avv. Pasquale Mesiti in seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti SI-NO	N. d'ord	Cognome e nome	Qualifica	Presenti SI-No
1	FEMIA GIOVANNI ANTONIO	Presidente	NO	11	DI MASI SABRINA	Consigliere	SI
2	AVV. MACRÌ FRANCESCO	Sindaco	SI	12	MARRAPODI FRANCESCO	Consigliere	SI
3	TASSONE ANNA MARIA	Consigliere	SI	13	ALBANESE MODESTINA	Consigliere	NO
4	FEMIA LUIGI	Consigliere	NO	14	FEMIA ROCCO A.	Consigliere	SI
5	MARANDO VINCENZO	Consigliere	NO	15	CANDIDO DOMENICO	Consigliere	NO
6	CARBONE GIUSEPPE	Consigliere	SI	16	MINICI SALVATORE	Consigliere	SI
7	VIGLIAROLO SALVATORE	Consigliere	SI	17	IERACI VINCENZO	Consigliere	SI
8	GALLUZZO ROSALBA	Consigliere	SI				
9	MESITI PASQUALE	Consigliere	SI				
10	LOMBARDO SALVATORE	Consigliere	SI				

Presenti n. 12

Assenti n. 5

Partecipa il Segretario Generale Dott. Arturo Tresoldi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 11 su n. 16 Consiglieri, più il Sindaco assegnati al Comune e su n. 17 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale ai termini dell' Art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000;

- DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.

Il consigliere Femia Rocco chiede prima di discutere sull'argomento di rinviare il punto successivo posto all'ordine del giorno in quanto a suo giudizio non vi sono motivi di urgenza.

Il presidente ritiene che quanto richiesto verrà trattato al momento della discussione del relativo argomento.

Relaziona il consigliere Carbone

Premesso che la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 che istituisce il Servizio Nazionale della protezione Civile e con essa i compiti di grande responsabilità nei confronti delle Autorità di Protezione Civile, ad in particolare ai Sindaci, dove ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della citata legge che cita testualmente: "All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono...". Il Comune essendo protagonista della Protezione Civile diventa automaticamente il soggetto più coinvolto che, in caso di emergenza, supporta nell'immediato gli oneri maggiori e diventa automaticamente l'Ente maggiormente responsabile. Il servizio di protezione civile non si svolge solo in casi di emergenze particolari, ma va espletato anche in attività di previsione e prevenzione. I servizi di protezione civile, pubblica sicurezza e pronto intervento e di Protezione Civile non vanno dunque intesi come emergenza, ma costituisce un servizio continuativo nel tempo ai sensi della Legge 225/92.

Che il quadro normativo appena esposto rivela che, già prima della "Bassanini", i Comuni si sarebbero dovuti dotare di un ufficio di protezione civile in grado di fornire un servizio organico stabile, senza soluzione di continuità (ininterrottamente). Le attività di previsione, prevenzione e gestione degli interventi sono ribadite in maniera inequivocabile nel Dlgs. 31/03/98 n. 112, nel quale s'intuisce il potere conferito all'Autorità locale (il Sindaco) nell'adozione dei provvedimenti urgenti e se potevano esistere dei dubbi sul dualismo di competenza tra Sindaco e Prefetto, la Legge 265/99 sancisce il dovere esclusivo del Sindaco di informare tempestivamente la Popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse alle esigenze di protezione civile.

Che sulla base della normativa richiamata è stato predisposto, da un tecnico esterno incaricato a redigere il piano di protezione civile, un regolamento per il servizio comunale di protezione civile, che è stato successivamente inviato ai funzionari per l'esame di competenza ed a seguito di alcuni rilievi operati dal Segretario comunale, con nota depositata agli atti del Consiglio, si è ritenuto opportuno modificarlo, rispetto al testo originario eliminando alcuni articoli e modificandone altri.

Visto il regolamento, nella stesura definitiva, allegato agli atti, che si compone di 23 articoli, invita pertanto il Consiglio comunale ad approvarlo;

Esaminato l'allegato regolamento in materia di servizio comunale di protezione civile, che fa parte integrante del presente provvedimento, e ritenuto meritevole di approvazione;

Dato atto che la presente deliberazione, non comportando impegni di spesa, non necessita della copertura finanziaria né il parere di regolarità contabile;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Settore tecnico;

Atteso che non vi sono altri interventi;

presenti e votanti 12

Con voti favorevoli 12 astenuti 0 contrari 0

DELIBERA

- di approvare il regolamento in materia di servizio comunale di protezione civile, secondo il testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento, che si costituisce di n. 23 articoli;
- di dare atto che con il presente atto vengono abrogati tutti i precedenti regolamenti e disposizioni comunali che disciplinano la stessa materia.



COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° ____ del _____)

Sommario

<u>Articolo 1. Finalità e oggetto</u>	3
<u>Articolo 2. Obbiettivi del Servizio Comunale di protezione civile</u>	3
<u>Articolo 3 Attribuzioni del Sindaco</u>	4
<u>Articolo 4. Funzionario Comunale Reperibile di Protezione Civile</u>	4
<u>Articolo 5 Comitato Comunale di Protezione Civile</u>	5
<u>Articolo 6. Funzionamento del Comitato di Protezione Civile</u>	5
<u>Articolo 7 Competenze del Comitato di Protezione Civile</u>	6
<u>Articolo 8. Sede e centro operatore operativo del Comitato Comunale di Protezione Civile</u>	8
<u>Articolo 9 Il gruppo comunale di protezione civile</u>	7
<u>Articolo 10. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile</u>	7
<u>Articolo 11 Risorse e mezzi</u>	7
<u>Articolo 12. Sala operativa di protezione civile</u>	8
<u>Articolo 13. Centro operativo comunale C.O.C.</u>	8
<u>Articolo 14. Piano Comunale di Protezione Civile</u>	8
<u>Articolo 15. Previsioni del Piano Comunale di Protezione Civile</u>	8
<u>Articolo 16. Altre iniziative di protezione civile</u>	9
<u>Articolo 17. Gestione economica e contabile del servizio</u>	9
<u>Articolo 18. Progetto aperto per gli interventi di protezione civile</u>	10
<u>Articolo 19. Fondo incentivante</u>	10
<u>Articolo 20. Prestazioni volontarie</u>	10
<u>Articolo 21. Diffusione e conservazione del regolamento</u>	11
<u>Articolo 22. Entrata in vigore</u>	11
<u>Articolo 23. Norme finali</u>	11

Articolo 1.
Finalità e oggetto

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 disciplina l'organizzazione del Servizio di Protezione Civile a livello comunale, il funzionamento degli organismi del predetto servizio, la partecipazione dei vari addetti e dei volontari. Regola l'attività di una apposita organizzazione a livello comunale per assicurare l'incolumità dei cittadini da calamità naturali o conseguenti ad attività dell'uomo o per prevenire, nel limite del possibile, eventi di rischio e intervenire, nel caso di emergenza, con uomini e mezzi di pronto impiego presenti nel territorio comunale, in attesa dell'arrivo di eventuali soccorsi richiesti alla Prefettura o ad altri Enti. Inoltre forma oggetto del presente regolamento il complesso delle misure da predisporre e delle attività da compiere nel fronteggiare emergenze determinate da calamità naturali o da altri eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo e in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio.

Articolo 2.
Obbiettivi del Servizio Comunale di protezione civile

Il Servizio Comunale di Protezione Civile, ai sensi della Legge 225/92 e della Legge Regionale 10 febbraio 1997, n. 4, persegue i seguenti obbiettivi:

- a) *Tutelare l'integrità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai rischi derivanti dagli eventi calamitosi di origine naturale e antropica;*
- b) *Attuare ogni opportuna misura di previsione e di prevenzione dei rischi naturali e di origine antropica;*
- c) *Attivare gli interventi di soccorso in caso di calamità secondo apposita pianificazione delle emergenze attese;*
- d) *Attuare gli interventi per favorire la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da calamità;*
- e) *Promuovere campagne informative rivolte alla popolazione e soprattutto ai complessi scolastici al fine di informare le persone sui rischi del territorio, sul livello di vulnerabilità delle strutture nelle quali ognuno svolge la propria vita quotidiana e sui comportamenti da adottare durante le emergenze;*
- f) *Favorire lo sviluppo di specifiche forme di volontariato a supporto del servizio stesso.*

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma precedente, nel rispetto di quanto previsto dai piani nazionali, regionali e provinciali, è istituita una struttura comunale di protezione civile permanente così composta:

- a) *Funzionario Comunale di Protezione Civile;*
- b) *Comitato Comunale di Protezione Civile;*
- c) *Gruppo Comunale di Protezione Civile*
- d) *Sala operativa di Protezione Civile*
- e) *Centro operativo di Protezione Civile.*

L'Amministrazione Comunale, ai sensi del D.Lgs. 267/200, può stipulare apposite convenzioni e/o promuovere forme associative e di cooperazione fra Enti Locali per espletare in maniera coordinata le funzioni del servizio di protezione civile. E' possibile, inoltre, realizzare forme di

cooperazione con organizzazioni privati di volontariato che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

Articolo 3.

Attribuzioni del Sindaco

Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, è Autorità Comunale di Protezione Civile ed è il responsabile di tutte le attività ed operazioni ad essa connesse.

Al verificarsi, nell'ambito del territorio comunale, di un evento calamitoso il Sindaco dichiara lo stato di emergenza, determinandone la durata, l'estensione territoriale, indicando i primi interventi e attivando i primi soccorsi.

Al verificarsi di emergenze nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, provvede agli interventi necessari e compie ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Regione.

Al verificarsi di una calamità o constatato che l'emergenza non può essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco, dopo avere predisposto i primi interventi e quanto possibile ai sensi del precedente comma, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto ed agli Enti che gestiscono servizi utili o possono attuare interventi necessari a superare l'emergenza. Nelle more assume la direzione delle unità di primo intervento e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi.

Promuove campagne educative atte ad informare la popolazione sui contenuti del Piano di Protezione Civile e sulle norme di comportamento da tenere in caso di eventi calamitosi.

Il Sindaco può adottare, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, provvede ad adottare tutti i provvedimenti di carattere contingibile ed urgente che si rendano necessari per garantire la tutela della sicurezza e della incolumità pubbliche; qualora l'emergenza interessi il territorio di più comuni, informa gli organi sovracomunali competenti.

In caso di calamità, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, "All. E", il Sindaco, per grave necessità pubblica, può disporre della proprietà privata con provvedimenti definitivi e contro di essi è ammesso il ricorso gerarchico.

Il Sindaco sovrintende a tutte le attività assegnate alla struttura comunale e per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale della stessa.

Inoltre, il Sindaco potrà concordare con i Sindaci dei Comuni confinanti azioni congiunte e attività coordinate, che potranno essere recepite nel Piano di protezione civile, per gli eventi che interessano zone di territorio limitrofe.

Articolo 4

Funzionario Comunale di Protezione Civile

Al servizio di Protezione Civile è preposto un Funzionario Comunale nominato con apposito decreto dal Sindaco, che svolgerà i compiti amministrativi del servizio, terrà i necessari collegamenti con i servizi esterni, sanitari e di pronto intervento, svolgerà le funzioni di Segretario del Comitato Comunale di Protezione Civile.

Avrà il compito di ricevere le comunicazioni e le informazioni relative alle previsioni o al verificarsi di emergenze o calamità, di cui darà immediata comunicazione al Sindaco e al servizio

interessato, inoltre, se necessario, al nucleo operativo di pronto intervento e ai componenti il Comitato Comunale di Protezione Civile seguendo le modalità previste dal Piano.

Il Funzionario Comunale di Protezione Civile provvede a:

- a) *Pianificare ed attuare gli interventi necessari quale primo ed immediato referente nella gestione complessiva dell'attività ordinaria e straordinaria in collaborazione con il Sindaco;*
- b) *Nelle emergenze attivare e dirigere il Centro Operativo Comunale;*
- c) *Curare la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile;*
- d) *Rilevare le risorse disponibili sul territorio che possano essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza, con la raccolta e l'aggiornamento dei dati;*
- e) *Assicurare la verifica periodica dei materiali e delle attrezzature assegnati al Servizio Comunale di Protezione Civile e cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del Servizio, mediante l'assistenza degli uffici comunali preposti.*

Articolo 5.

Comitato Comunale di Protezione Civile

Nell'ambito del territorio comunale viene istituito un Comitato, composto da membri con particolari doti direttive, tecniche e particolare conoscenza del territorio comunale e dei problemi di protezione civile.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è composto:

- a) Sindaco;
- b) Segretario Generale
- c) Responsabile dell'Area Servizi Tecnici;
- d) Responsabile dell'area Servizi Sociali;
- e) Comandante Polizia Municipale;
- f) Un radioamatore del luogo regolarmente autorizzato;
- g) Un appartenente a gruppi di volontariato in loco o nei paesi vicini;
- h) Il Comandante della Stazione dei Carabinieri;

In relazione delle problematiche che si dovranno affrontare, le riunioni del Comitato potranno essere allargate ad altri soggetti quali:

- a) Rappresentante dell'A.S.L.;
- b) Rappresentante del Corpo dei VV. FF.;
- c) Rappresentante del Corpo Forestale;
- d) Responsabile dei servizi sociali;
- e) Esperti dei problemi del territorio e della protezione civile;
- f) Altri soggetti pubblici e privati.

Il Sindaco nominerà con proprio provvedimento i componenti e costituirà il Comitato di Protezione Civile dandone comunicazione agli stessi. L'incarico sarà assegnato con il criterio della volontarietà. I designati dovranno espressamente dichiarare di accettare la loro nomina e di impegnarsi ad intervenire a tutte le riunioni disposte dal Sindaco e di intervenire in ogni caso di effettiva necessità, portandosi immediatamente al Centro Operativo della Protezione Civile del Comune.

Il Comitato ha durata di anni quattro ed i membri possono essere rinnovabili.

Articolo 6

Funzionamento del Comitato di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.), è convocato e presieduto dal Sindaco.

Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta all'anno o, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario o venga richiesto da almeno un terzo dei suoi membri.

In caso di urgenza ed in vigenza di emergenza e calamità, il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente e deve considerarsi in seduta permanente.

Il Funzionario del Servizio comunale di Protezione Civile svolgerà le funzioni amministrative e quelle di Segretario del Comitato. La partecipazione dei dipendenti costituisce obbligo di servizio e il tempo delle riunioni costituisce orario di servizio. I membri del Comitato saranno convocati in relazione all'attività consultiva o operativa dello stesso.

Articolo 7.

Competenze del Comitato di Protezione Civile

Le competenze del Comitato sono di carattere:

- a) PROPOSITIVO: per la redazione del Piano di protezione civile, per la sua divulgazione e per l'individuazione dell'attività di prevenzione e informazione;
- b) CONSULTIVO: per l'individuazione dei mezzi per la verifica del Piano di protezione civile e della efficienza delle attrezzature e delle strutture;
- c) OPERATIVO: per l'attività di protezione e di soccorso e per l'attività di prevenzione, informazione e coordinamento.

In generale compete al Comitato, ogni adempimento volto a dare esecuzione al presente regolamento, ai programmi ed al Piano Comunale di protezione civile.

Verifica almeno una volta all'anno la validità del Piano di protezione civile e l'efficienza delle attrezzature e delle strutture disponibili per il servizio.

Collabora nei lavori di formazione del Piano di Protezione Civile ed a quelli di eventuali modifiche e aggiornamento. Collabora, altresì, nell'individuazione di aree, edifici, risorse e mezzi che in qualche modo rientrino nelle esigenze del Piano.

Predisporre un programma per sensibilizzare tutta la popolazione attiva del Comune sulle norme di comportamento da tenere in caso di emergenza.

In caso di calamità il Comitato si trasferisce presso il Centro operativo e presiede nell'ambito della suddivisione degli incarichi assegnati dal Presidente, a tutte le operazioni ed agli interventi che, a seconda dei casi, esigano una soluzione.

Articolo 8.

Sede e centro operativo del Comitato Comunale di Protezione Civile

La sede amministrativa del Comitato Comunale della Protezione Civile è fissata presso la Residenza Municipale. Il Centro Operativo deve avere la propria sede in idonei locali siti su un'area sicura e pianeggiante, lontana da corsi d'acqua, da boschi e facilmente accessibile con un ampio parcheggio adiacente che dovrà consentire il movimento e la sosta dei veicoli.

La sala riunione deve essere ampia, adatta a contenere tutti i componenti del Comitato arredata adeguatamente, dotata di collegamento telefonico e di apparecchiature radio VHF e apparecchi CB e mezzi sostitutivi della normale energia elettrica che assicurino il funzionamento in caso di black-out.

Nella sala si troveranno a disposizione più copie del Piano Comunale di Protezione Civile, nonché: planimetrie di tutto il territorio comunale in scala 1:10.000; planimetrie del territorio comunale in rapporto alla Provincia in scala 1:100.000; planimetrie speciali riportanti il Centro storico, le

frazioni, le zone più fatiscenti (per il caso di terremoto), planimetrie riportanti le zone vulnerabili da inondazioni, da incendi, da frane e da rischi vulcanici.

Una scorta di materiale da cancelleria, block di fonogrammi, moduli prestampati per le ordinanze del Sindaco, precetti di requisizione, ecc. saranno predisposti per ogni necessario uso e conservati in apposito armadio contraddistinto da un cartello ove saranno indicati tutti i materiali in esso contenuti.

Nella sala saranno custoditi distintivi (bracciali o altri mezzi di riconoscimento) per il personale addetto alla protezione civile.

Va vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori.

Articolo 9.

Gruppo comunale di protezione civile

Il Gruppo Comunale Operativo di Protezione Civile è il principale organismo operativo del Comune sul territorio. Esso è costituito da personale del Volontariato ed agisce sotto la Direzione del Sindaco e degli altri organi del servizio comunale di protezione civile. Tale gruppo è di norma costituito, mediante nomina da parte del Sindaco, dalle seguenti figure ed organi:

- a) Volontari singoli o associati ed organizzati, che abbiano frequentato gli appositi corsi di formazione;
- b) Unità assistenziali d'emergenza.

Il Sindaco, sentito il parere del Funzionario del Servizio Comunale di Protezione Civile, con apposito Decreto può integrare il Gruppo Comunale Operativo con le associazioni e organizzazioni di volontariato che ne facciano richiesta e cittadini volontari in possesso di particolari requisiti o meriti professionali.

A tutti i componenti del Gruppo viene fornita adeguate attrezzature ed uniformi.

I membri del Gruppo possono utilizzare i mezzi di proprietà comunale solo in situazioni di emergenza.

Ai volontari componenti del Gruppo Comunale di Protezione Civile, si applica la normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale in materia di gestione giuridica, finanziaria ed assicurativa del Volontariato.

Articolo 10.

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile

E' favorita la partecipazione alle attività della Protezione Civile delle associazioni di Volontariato riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed il loro inserimento nel Servizio Comunale di Protezione Civile.

Il Comune valorizza il Volontariato e ne incentiva secondo le possibilità le attività di formazione e intervento.

Articolo 11.

Risorse e mezzi

Il Servizio Comunale di Protezione Civile utilizza mezzi, materiali, risorse ed equipaggiamenti del Comune o comunque disponibili previo accordo, presso aziende territoriali, Enti Locali, USL, gruppi di volontariato, oppure messi a disposizione dai privati, restando a carico del Comune, se necessario o richiesto, l'onere per i carburanti e le riparazioni conseguenti l'attività svolta.

Articolo 12.

Sala operativa di protezione civile

La sala operativa di Protezione Civile è il principale luogo di attività del Servizio di Protezione Civile, di formazione del personale e sede di attività di carattere previsionale e di controllo del territorio. Presso la sala operativa possono operare le associazioni con sede nel territorio del comune, con le quali si stipulano apposite convenzioni per l'utilizzo funzionale del personale volontario in occasione di attività di formazione e aggiornamento, di esercitazione e di eventuale intervento in emergenza.

E' inoltre la sede della Sala Operativa, ove si articolano le attività di monitoraggio del territorio ai fini della riduzione degli scenari di rischio, e ove opera il Centro Operativo Comunale nella direzione e controllo delle attività di emergenza.

Per l'attività della sala possono essere stipulate convenzioni per l'ampliamento ed il miglior funzionamento delle apparecchiature e per la formazione e l'aggiornamento del personale, nonché per il pieno utilizzo, per attività di consulenza e di trasmissione dati, per l'abbonamento a servizi e quant'altro utile ai fini della gestione delle attività.

Articolo 13.

Centro operativo comunale C.O.C.

Il Centro Operativo Comunale è un organismo straordinario costituito con apposito decreto sindacale, che può essere convocato in situazione di emergenza dal Sindaco presso il Centro di Protezione Civile, per la gestione, direzione e coordinamento delle attività di emergenza.

Fanno parte del C.O.C., che è diretto dal Sindaco:

- a) I Funzionario del Servizio Comunale di Protezione Civile;
- b) Altri soggetti, volontari o rappresentanti di enti pubblici o privati designati dal Sindaco.

Fanno parte del C.O.C. una Segreteria di Emergenza ed un Centro di raccolta dati, i cui compiti sono specificati nel piano comunale.

Articolo 14.

Piano Comunale di Protezione Civile

Il Piano Comunale di Protezione Civile, redatto in base alle caratteristiche ed esigenze del territorio comunale, è lo strumento documentale che evidenzia la complessa organizzazione di Protezione Civile che occorre attivare per tempo onde poter predisporre, partendo dalla completa conoscenza del territorio e dell'analisi dei rischi ad esso connessi, le procedure di allertamento e la reperibilità del personale. In esso devono essere indicati i mezzi e le risorse comunali, le squadre di soccorso che dovranno intervenire per il ripristino dei servizi essenziali.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile provvederà, con l'ausilio, la collaborazione e la consulenza degli organismi amministrativi, tecnici, sanitari ed, eventualmente, degli operatori specifici esistenti nel territorio comunale, a predisporre il progetto del Piano Comunale di Protezione Civile che sarà approvato con provvedimento del Sindaco.

Il Piano potrà essere variato ed aggiornato ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

Articolo 15.

Previsioni del Piano Comunale di Protezione Civile

Il Piano dovrà contenere la indicazione dell'ubicazione:

- a) della sede del Centro Operativo del Comitato di Protezione Civile;
- b) di un idoneo piazzale per l'atterraggio ed il decollo di eventuali elicotteri;
- c) di idonei capannoni dislocati in luoghi sicuri, da utilizzare quali magazzini per il ricovero di materiali di soccorso in arrivo ed in partenza;
- d) di locali idonei quali Scuole, Palestre, Alberghi, aree aperte, ecc., da destinare a ricovero di feriti, feriti, anziani, salme, ecc.;
- e) di ampi parcheggi per il concentramento e la manovra per mezzi di soccorso;
- f) di aree su cui erigere tende o collocare roulotte.

Dovrà inoltre prevedere:

- a) le modalità di allertamento e di informazione della popolazione;
- b) i compiti di primo intervento;
- c) i materiali ed i mezzi di primo intervento.

I singoli Piani di settore dovranno essere articolati per tipo di evento e per tipologia di interventi con la loro temporalizzazione e prevedere la costituzione di nuclei operativi di pronto intervento.

Articolo 16.

Altre iniziative di protezione civile

Il Comune di Marina di Gioiosa Ionica partecipa su richiesta esterna o su proposta della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale, ad attività ed iniziative che abbiano per oggetto l'aiuto alle altre popolazioni in occasione di calamità e disastri, favorendo l'invio di materiali e mezzi, contributi economici, promuovendo e raccogliendo sottoscrizioni, comandando in missione proprio personale tecnico e amministrativo o i volontari del gruppo comunale. Per tutte le attività di cui al presente articolo è autorizzato l'uso del servizio di economato, previa copertura finanziaria nella apposita sezione di Bilancio o all'interno del Progetto Aperto di Interventi per la Protezione Civile, di cui all'art. 13 del presente Regolamento. Il Sindaco è autorizzato a provvedere altresì, con propria determinazione, all'apertura di Conti Correnti postali o bancari sui quali far confluire contributi economici di soggetti pubblici e privati in occasione di eventi calamitosi, e che potranno essere inviati direttamente ai soggetti interessati a titolo di solidarietà o contribuire a finanziare le missioni, gli interventi e le iniziative di solidarietà che Enti Pubblici e Privati o personale volontario del Comune volessero intraprendere nell'ambito dell'iniziativa umanitaria stessa, previa rendicontazione al Sindaco delle spese sostenute attraverso l'esibizione delle necessarie ricevute di spesa.

Articolo 17.

Gestione economica e contabile del servizio

Il Servizio comunale per la propria attività, per le spese per la pubblica incolumità, per le urgenze di ogni genere attinge ad appositi capitoli di bilancio individuati ogni anno in sede di approvazione del Bilancio di Previsione annuale.

Le spese relative al Servizio saranno, ove possibile, regolate mediante la forma della gestione diretta in economia dei lavori, delle provviste e delle forniture, ai sensi del relativo Regolamento comunale e di quello per la disciplina dei contratti del Comune, nonché della normativa specifica di settore. In particolare il Servizio Comunale provvederà alle seguenti spese:

- a) La gestione e la manutenzione ordinaria del Centro Operativo, sede dell'Ufficio Comunale di protezione Civile, ed il suo perfetto ed efficiente funzionamento, nonché il suo potenziamento in attrezzature e strumenti;
- b) Le spese assicurative, di equipaggiamento e di vestiario, per il personale dipendente e volontario dell'unità operativa in situazioni di emergenza;

- c) Le spese relative a forniture dei beni e dei servizi necessari all'efficiente funzionamento di tutte le attività di gestione dell'emergenza;
- d) Le spese di funzionamento dell'Ufficio comunale di protezione Civile in situazioni di emergenza compresi lo straordinario e le missioni al personale per tutte le attività di Protezione Civile previste dal presente Regolamento, nonché le spese economali ed i rimborsi;
- e) il finanziamento dei progetti aperti di Protezione Civile, che potranno ricomprendere anche interventi di cui ai punti precedenti;
- f) spese per convenzioni, studi, consulenze, piani, progetti e collaborazioni inerenti la materia;
- g) il Fondo Incentivante per la Protezione Civile.

Articolo 18.

Progetto aperto per gli interventi di protezione civile

Per tutte le finalità di cui al presente Regolamento, la Giunta approva, all'inizio di ogni anno, una perizia di spesa e di intervento denominata "*Progetto aperto per gli interventi di Protezione Civile*", consistente nell'impegno di una somma di massima per tutte le spese inerenti il settore, da effettuarsi e liquidarsi, in economia, di norma senza ulteriori atti deliberativi, a seguito di semplici ordinativi di spesa per interventi, noli, opere, provviste, acquisti, manutenzioni, forniture di materiali di magazzino, di beni e servizi di ogni tipo per esigenze di gestione dell'Unità Operativa in situazioni di emergenza.

Per gli interventi di cui trattasi, alla delibera di approvazione del progetto viene allegato un elenco di fornitori abituali dell'Amministrazione, cui rivolgersi di norma per gli interventi stessi.

Per l'attuazione di ogni altra forma di spesa al di fuori del progetto di cui al presente articolo, il Comune si uniformerà alle procedure di cui ai regolamenti in vigore per la gestione dei lavori in economia, per la disciplina dei contratti, di contabilità, nonché alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, con particolare riferimento ai poteri di deroga previsti in caso di emergenza dall'Ordinamento.

Articolo 19.

Fondo incentivante

Ai fini della efficiente organizzazione del servizio, una quota non inferiore al 5% del Fondo per Programmi e Progetti per il personale comunale, è riservato a "progetti - risultato" per il personale del Comune impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento e alla Pianificazione Comunale.

Articolo 20.

Prestazioni volontarie

Le prestazioni volontarie di cittadini singoli e associati o di gruppi organizzati avvengono a titolo gratuito, restando a carico del Comune solo gli eventuali oneri assicurativi relativi alla copertura dei rischi connessi agli interventi previsti dal presente Regolamento.

In caso di effettivo utilizzo dei volontari in interventi di Protezione Civile, il Sindaco ne richiede il distacco dal luogo di lavoro e provvede poi con propria certificazione a giustificare l'assenza per il tempo strettamente necessario.

Il Sindaco applica, ove occorra e secondo le sue competenze, i benefici di legge previsti a favore del volontariato.

I cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera nel Servizio di Protezione Civile o per iniziative comunque ricomprese nel presente Regolamento, presentano domanda al Sindaco il quale, accertandone l'idoneità, li iscrive in un apposito ruolo denominato "Registro dei Volontari di Protezione Civile", da istituirsi con deliberazione della Giunta Municipale. Tale iscrizione comporta il riconoscimento automatico per il volontario di "Esercizio di un Servizio di Pubblica Necessità", ai sensi dell'art. 359 del Codice Penale.

Dal registro risultano, oltre ai consueti dati anagrafici, la disponibilità all'impiego, la specializzazione eventualmente posseduta, l'attività normalmente espletata e il luogo abituale di residenza, nonché il tipo di reperibilità.

Il Comune provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale registrato per avviarlo ad un successivo utilizzo nei diversi settori del Servizio. Provvede inoltre, in occasione delle emergenze di ogni genere, ove necessario, alla fornitura dell'attrezzatura individuale, alla copertura assicurativa, al sostentamento e al ristoro dei volontari.

Articolo 21.

Diffusione e conservazione del regolamento

Il C.C.P.C. dovrà sottoporre il Piano ed il Regolamento all'attenzione delle Istituzioni scolastiche per la diffusione delle informazioni di base agli Alunni e Studenti delle Scuole locali, con eventuale possibilità di effettuare esercitazioni pratiche tenendo conto dei costi e delle possibilità di spesa.

Il Piano ed il Regolamento per la Protezione Civile verranno:

- a) portati a conoscenza della popolazione con pubblico avviso e con la permanente e continua loro pubblicazione in apposito settore dell'Albo Comunale;
- b) inviati in copia ai seguenti organi e Uffici: Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, Prefettura, Presidente Regione, Provincia, Genio Civile, Stazione Carabinieri, Comando VV.FF., Comando Corpo Forestale, Ufficio Tecnico, Comando Polizia Municipale;
- c) conservati nella raccolta dei Regolamenti Comunali.

Articolo 22.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni successivi consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Articolo 23.

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle pianificazioni comunale, provinciale e nazionale nonché alla legislazione vigente in materia a carattere nazionale e regionale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Avv. Mesiti Pasquale

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO

Responsabile del servizio

Geom. G. Macri



IL SEGRETARIO CAPO

Dott. Arturo Tresoldi

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

IL FUNZIONARIO

del Servizio Finanziario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

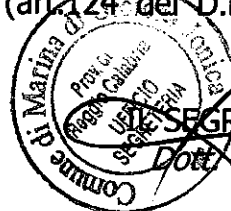
ATTESTA

N. 164 Registro Pubblicazione

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 08 FEB 2005, Prot. N. 432 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

Data, 08 FEB 2005



IL SEGRETARIO CAPO

Dott. Tresoldi Arturo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

- E' divenuta esecutiva il giorno.....;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3, per quindici giorni consecutivi dal.....al....., senza reclami.

Data.....

IL SEGRETARIO CAPO

Dott. Tresoldi Arturo

E' ORIGINALE e consta di n. 15 fogli.

08 FEB 2005

IL SEGRETARIO CAPO

Dott. Tresoldi Arturo